

UNISU
UNIVERSITA' TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE
ISTITUITA CON D.M 10/05/06 – G.U. n. 140 - SUPPL. ORD n. 151 DEL 19.06.2006



Regolamento per il reclutamento di ricercatori a contratto .

Art.1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il reclutamento di personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa con rapporto di lavoro subordinato tramite la stipula di contratto di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'art.1, comma 14, della Legge 4 Novembre 2005, n. 230.

Art. 2 Finanziamento

Al finanziamento dei contratti si provvede con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che autorizza l'indizione della procedura di selezione comparativa.

Art.3 Disciplina del rapporto

1. Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'Università ed il vincitore delle selezioni bandite in base al presente Regolamento è a tempo determinato ed è

regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

2. Secondo quanto prescritto dall'art.1 comma 14, della legge n. 230/2005, l'attività svolta in base a tali contratti costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedono la valutazione dei titoli.

3. I ricercatori a contratto svolgono le prestazioni richieste nell'ambito del programma e/o progetto di ricerca approvato e svolgono attività didattica, ivi compreso lo svolgimento di insegnamenti loro affidati afferenti al settore scientifico disciplinare cui attiene l'attività di ricerca e previsti nel corso di laurea di pertinenza.

4. Le strutture che propongono i contratti sono le Facoltà, o le strutture di ricerca ove istituite. Fino a tale istituzione possono proporre la costituzione di rapporti previsti nel seguente regolamento i Presidi o, in mancanza, i coordinatori di Facoltà facenti parte del Comitato Tecnico Organizzatore.

5. Le proposte debbono indicare:

- a) il settore scientifico- disciplinare;
- b) il programma di ricerca e la sua durata, il direttore del programma, nonché l'attività didattica richiesta;
- c) la durata del contratto;
- d) i compiti che verranno affidati al ricercatore a contratto, che non devono essere di esclusivo supporto tecnico;
- e) i requisiti necessari per lo svolgimento dei compiti sopra indicati;
- f) la somma necessaria ai finanziamenti del contratto e degli oneri accessori .

6. La proposta deve essere approvata dal Comitato Tecnico Organizzatore ed autorizzata dal Consiglio di Amministrazione che assicura la relativa copertura finanziaria.

Art.4 Requisiti di partecipazione alle selezioni

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati italiani e stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli: titolo di dottore di ricerca o equivalente , conseguito in Italia o all'estero; della laurea specialistica e/o magistrale (o della laurea del vecchio ordinamento). Possono essere ammessi altresì soggetti di elevata qualificazione scientifica comprovata da pubblicazioni e/o titoli scientifici. La relativa valutazione è rimessa alla commissione di selezione sulla base della documentazione prodotta dal candidato.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alle selezioni.
3. L'esclusione dalla selezione è disposta con motivato Decreto Rettorale e notificata all'interessato.
4. L'Università garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art.5 Commissione

1. Le Commissioni sono costituite, mediante designazione da parte del Comitato Tecnico Organizzatore, da un professore ordinario o straordinario o associato in qualità di Presidente e da ulteriori due membri scelti fra professori e ricercatori appartenenti, in via preferenziale, allo stesso settore scientifico disciplinare cui si riferisce il programma di ricerca, o , in caso di motivata necessità, a settori affini. I componenti della commissione possono essere sia docenti interni che esterni all'Ateneo. La nomina avviene con decreto del Rettore e viene resa pubblica per via telematica sul sito dell'Ateneo.
2. Ogni Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare il termine per ulteriori 3 mesi per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la

sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art.6 Procedura di reclutamento e selezione

1. Al reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato si procede mediante selezione pubblica, secondo quanto stabilito dal presente regolamento. Il bando è adottato dal Rettore, una volta ottenuta l'approvazione e l'autorizzazione previste nel punto 6 dell' art. 3, con l'indicazione del settore scientifico disciplinare, ed è pubblicato sul sito – web dell'Ateneo, con indicazione della data in cui la pubblicazione è avvenuta.

2. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e debitamente firmata, va presentata a mano o a mezzo raccomandata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito d'Ateneo.

3. Gli aspiranti sono tenuti, pena l'esclusione dal concorso ad, allegare alla domanda:

- a) il proprio curriculum;
- b) l'elenco di tutti i documenti e titoli che ritengono utili ai fini della valutazione comparativa;
- c) le pubblicazioni eventualmente prodotte ed il relativo elenco.

Le pubblicazioni che il candidato intende presentare ai fini della valutazione comparativa devono essere inviate, unitamente alla domanda, in un unico plico.

Nel caso in cui la consegna venga effettuata a mano, la domanda va presentata esternamente al plico contenente curriculum, titoli e pubblicazioni.

Il numero delle pubblicazioni non deve essere superiore a quello indicato nell'allegato "A" del presente bando; l'inosservanza di tale limite comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.

I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati titoli utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili a favore del candidato per la parte che lo riguarda.

Le pubblicazioni possono essere presentate in originale, in copia autentica ovvero in copia dichiarata autentica mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Per le pubblicazioni stampate in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del D.Lgs. luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 di seguito riportato: "ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, 4 esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica e un esemplare alla locale Procura della Repubblica".

L'assolvimento di tale obbligo deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

4. Ai fini della valutazione del curriculum complessivo e delle pubblicazioni scientifiche del candidato, devono essere rispettati i criteri di seguito indicati:

- a) congruenza delle competenze del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico – disciplinare per il quale è bandita la selezione, ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
- b) apporto del candidato nei lavori in collaborazione;
- c) originalità della produzione scientifica e rilevanza scientifica delle pubblicazioni, loro collocazione editoriale e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) natura dell'attività didattica eventualmente svolta dal candidato e sua congruenza con i contenuti dell'attività didattica richiesta dal bando;
- e) partecipazioni a programmi di ricerca nazionali o internazionali.

5. Costituiscono in ogni caso, titoli preferenziali da valutare specificamente nelle selezioni:

- a) il titolo di dottore di ricerca , o titolo straniero equivalente;
- b) l'espletamento di insegnamenti universitari mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

6. Sono altresì valutabili i seguenti titoli:

- a) la posizione di ricercatore a tempo determinato
- b) l'attività didattica svolta presso istituzioni universitarie anche all'estero;
- c) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
- d) l'attività di ricerca, comunque svolta presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri.
- e) a fruizione di borse di studio o di assegni finalizzati ad attività di ricerca purchè la tipologia sia attinente al settore per cui è bandita la selezione;
- f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico;
- h) la partecipazione, in qualità di cultore della materia, in commissioni d'esame in Università italiane o straniere;
- i) Pubblicazioni;
- l) altri titoli eventualmente indicati nel bando.

7. La commissione, nelle prima seduta, determina i punteggi attribuibili ai titoli indicati nel bando.

8. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni è effettuata prima delle prove, con indicazione del punteggio attribuito a ciascun candidato. In caso di di punteggio fissato in soglie tra minima e massima il punteggio assegnato dovrà essere adeguatamente motivato.

9. Le prove constano di una prova scritta o pratica ed una prova orale.

10. Ai titoli sono riservati 60 punti. Sono riservati 30 punti alla prima prova e 30 punti alla prova orale.

11. Sono ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che abbiano riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 36/60. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta o pratica un voto non inferiore ai 21/30.

12. La prova orale non è superata se il candidato non riporta un voto di almeno 21/30; nel corso della prova è anche accertata la conoscenza dell'insegnamento in e-learning.

13. Notizia della data, dell'ora e del luogo della prova scritta o pratica è notificata ai candidati ammessi alla predetta prova non meno di quindici giorni prima.

14. Il calendario delle prove di esame può anche essere definito nel Bando, rivestendo, in tal caso, valore di notifica a tutti gli effetti.

15. Al termine dei lavori, la Commissione, sulla base delle valutazioni dei titoli e delle prove, redige una motivata relazione riassuntiva in cui sono riportati i punteggi conseguiti da ciascun candidato nonché il giudizio complessivo della Commissione sui singoli candidati in base ai quali essa dichiara il vincitore.

Art.7 Accertamento della regolarità degli atti

1. La regolarità formale degli atti è accertata con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio concorsi. Di tale accertamento viene data pubblicità telematica sul sito dell'Ateneo.

2. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine che non può superare i 30 giorni.

Art. 8 Incompatibilità

1. Il contratto non è cumulabile con le attività di lavoro escluse dalla vigente normativa sui ricercatori universitari, e non è cumulabile con altri contratti di lavoro subordinato, né con assegni di ricerca ex art. 51 della legge 27/12/97, n. 449.

Per il trattamento giuridico – ivi compreso il regime delle incompatibilità – si applica, in quanto compatibile, la normativa dei ricercatori universitari.

2. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente Regolamento, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo parimenti senza assegni né contributi previdenziali, nei casi in cui tali posizioni sono previste dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 9 Stipula del contratto individuale di lavoro

1. A seguito del decreto di approvazione degli atti della Commissione da parte del Rettore, il vincitore della selezione è invitato a stipulare il contratto di lavoro, per la cui validità è richiesta la forma scritta. Il contratto deve contenere:

- a) la specificazione della durata temporanea del rapporto di lavoro;
- b) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- c) l'indicazione delle prestazioni richieste;
- d) l'indicazione della retribuzione;
- e) l'indicazione della struttura di afferenza;
- f) il direttore del programma di ricerca;
- g) il settore scientifico-disciplinare di pertinenza;
- h) l'impegno didattico.

2. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal vincitore della selezione e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. Le attività didattiche richieste al titolare del contratto sono prestate presso uno o più Corsi di Studio dell'Ateneo indicati dalla struttura proponente. Il monte ore

annuo complessivo non deve essere superiore a 250 ore di cui una frazione del quale può essere dedicata alla didattica integrativa frontale. I titolari svolgono comunque ricerca scientifica con un impegno adeguato a proseguire efficacemente gli obiettivi scientifici concordati con il direttore di ricerca designato dalla struttura. La presenza in sede deve essere distribuita nell'arco dell'anno, salvo autorizzazione da parte della struttura di afferenza, le attività richieste devono essere comunque rispondenti alle esigenze di una università telematica.

4. Il direttore del programma di ricerca è tenuto a presentare una relazione annuale sul raggiungimento di questi obiettivi e più in generale sull'attività svolta dal ricercatore a contratto la quale dovrà essere valutata dalla Facoltà di afferenza del settore disciplinare corrispondente o, in mancanza, dal Comitato Tecnico Organizzatore.

5. In caso di valutazione negativa si può procedere alla risoluzione del contratto.

6. Al termine del periodo contrattuale di cui al successivo Art. 10 comma 1, l'attività scientifica svolta dal ricercatore a contratto viene sottoposta per la valutazione alla Facoltà di afferenza, o in mancanza al Comitato Tecnico Organizzatore.

Art. 10 Durata del contratto e trattamento economico

1. Il contratto ha durata massima triennale.

2. Il contratto può essere rinnovato per un periodo tale che la durata complessiva del rapporto di lavoro non superi i sei anni. La richiesta di rinnovo è avanzata dal Direttore del progetto di ricerca con motivata relazione sull'attività svolta e approvata dal CTO e autorizzata dal C.d.A.

3. Il trattamento economico è pari almeno al 70% della retribuzione del ricercatore confermato a tempo pieno classe iniziale, con la possibilità di incremento in fase di rinnovo contrattuale.

4.

Art. 11 Risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto è determinata:
 - a) dalla scadenza del termine;
 - b) dal recesso per giusta causa di una delle parti, che opera dal momento della ricezione, da parte della controparte, della relativa comunicazione;
 - c) dalla valutazione negativa dell'attività svolta da parte della struttura richiedente.

Art.12 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università Ufficio Concorsi, per le finalità di gestione della selezione.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura.

Art. 13

Il presente regolamento è deliberato dal CTO, approvato dal C.d.A ed emanato con Decreto Rettorale che indica la data di entrata in vigore.

Il Regolamento viene pubblicato sul sito web dell' ateneo.